

SE NELLA SENTENZA CHE CONCEDE
IL PERDONO GIUDIZIALE POSSA ESSER PRONUNCIATA
CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI
A FAVORE DELLA PARTE CIVILE (*)

La sentenza 18 aprile 1939 della Corte di appello di Aquila (riportata nel *Foro it.*, 1939, I, col. 1190) e qualche adesione dottrinale alla soluzione affermativa da essa data alla esposta questione (1) rendono opportuno soffermarvisi, sia purché quella soluzione è in contrasto con la giurisprudenza prevalente (2), sia perché il problema ha grandissimo interesse pratico, presentandosi quasi quotidianamente ai giudici chiamati a conoscere della responsabilità penale dei minori.

Il ragionamento seguito dai sostenitori della soluzione affermativa è il seguente: la sentenza che dichiara non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale non è una vera e propria sentenza di proscioglimento, perché può essere pronunciata nel giudizio solamente quando (art. 478 C. p. p.) «i risultati del giudizio sarebbero tali da legittimare la condanna dell'imputato»; essa contiene implicitamente un'affermazione di colpevolezza e va quindi equiparata, ai fini civili, ad una sentenza di condanna. Il ragionamento è esatto nelle sue premesse, ma non lo è per quel che riguarda le conseguenze che se ne vorrebbero trarre. È innegabile che il provvedimento col quale viene concesso il perdono è solo formalmente una sentenza di proscioglimento, ma nella sostanza, o meglio «nello spirito», come dice il FLORIAN (3), è una condanna anticipatamente condonata. Anche nella relazione al Progetto Preliminare, pur risolvendosi negativamente la presente questione, è detto che l'ipotesi della concessione del perdono

(*) Estratto dalla *Giustizia Penale*, parte IV, La Procedura, anno XLVI, 1940 (VI della 5^a serie), fasc. V-VI-VII-VIII-IX-X).

(1) ROSSO, *Concessione del perdono giudiziale e condanna ai danni*, in *Foro it.*, 1939, I, 1191 (nota alla sent. ricordata nel testo).

CORDARO, *Il perdono giudiziale e la proposizione dell'azione civile nel giudizio penale*, in *Dir. automobilistico*, 1937, 251.

(2) Oltre le sentenze ricordare dal ROSSO, loc. cit., v. anche: A. Brescia, 4 maggio 1938, *Foro Lomb.*, 1938, 200 (m.).

(3) FLORIAN, *Trattato di diritto penale*, vol. II, 698.

giudiziale va classificata fra quelle di «accertata colpevolezza dell'imputato». Ma, basta questo contenuto implicito o, meglio, questo sostrato logico del provvedimento di concessione del perdono giudiziale perché il giudice penale che lo concede possa contemporaneamente decidere sulle azioni civili esercitate nel procedimento penale mediante la costituzione di parte civile?

Mi sembra che il quesito, anziché dal punto di vista subiettivo della competenza del giudice, possa essere utilmente prospettato anche da un punto di vista obbiettivo: il processo penale, quando si conclude con la sentenza di concessione del perdono giudiziale, può essere utilizzato per la realizzazione delle pretese di indole civile che sono a base delle azioni riparatorie?

Il processo penale ha per sua *destinazione* l'attuazione della volontà concreta della legge penale, ed appunto a questa destinazione corrisponde la sua particolare struttura, che lo distingue nettamente dal processo civile. Tale attuazione si realizza mediante la decisione del giudice sulla pretesa punitiva fatta valere con l'azione penale, per cui si dice (4) che la pretesa punitiva costituisce l'oggetto del processo penale.

Altre pretese possono nascere dal fatto-reato: in ispecie, le pretese d'indole civile al risarcimento dei danni ed alle restituzioni. Queste pretese, per essere evidentemente connesse con quella dello Stato nascente dal medesimo fatto, possono, per espressa disposizione di legge (art. 23 C. p. p.), essere dedotte nel processo penale, mediante la costituzione di parte civile. Le azioni civili dirette a farle valere s'inseriscono nel processo penale già pendente e la loro cognizione resta naturalmente devoluta al giudice penale competente per il reato: si tratta di un caso di connessione, o meglio, data l'unità del rapporto processuale, di continenza (5). Ammessa la costituzione di parte civile, si può dire che le pretese civili diventano anch'esse oggetto del processo penale, ma devono considerarsene sempre come oggetto accessorio, accanto alla pretesa punitiva, che ne rimane l'oggetto principale.

Ciò significa che il risultato principale a cui tendono le attività processuali dev'essere sempre l'accertamento della fondatezza e della realizzabilità di questa pretesa. Anche senza dire che la sentenza penale sia una sentenza di accertamento (6), non si può disconoscere che quell'accertamento è essenziale nella pronuncia conclusiva del procedimento; ché, anzi, ov'esso risulti positivo, viene espresso nel dispositivo della sentenza con la declaratoria di responsabilità dell'imputato,

(4) MANZINI, *Istituz. di dir. proc. pen.*, n. 10.

(5) MANZINI, *Dir. proc. pen.*, vol. II, n. 236.

(6) La dottrina che configura la sent. penale come sentenza di accertamento è stata sostenuta, fra noi, dal MIRTO, *La sentenza penale*, in *Rivista penale*, 1914, vol. XXIX, pag. 557.

la quale non esprime altro che la posizione giuridica del reo di fronte ad una pretesa punitiva riconosciuta esistente ed attuabile. L'accertamento del fatto che con l'imputazione viene attribuito all'imputato, il quale sotto il profilo subbiiettivo si risolve in un accertamento di «colpevolezza», in tanto ha importanza per il giudice penale in quanto deve servir di base a quello finale sulla realizzabilità della pretesa punitiva; esso non è concepibile che come *mezzo*, e non potrebbe mai essere fine a se stesso. Da ciò consegue che, in tutti i casi in cui non è possibile dichiarare la realizzabilità della pretesa dello Stato alla punizione e la responsabilità penale — fra i quali tutti quelli di estinzione del reato —, il giudice penale non può limitarsi ad emettere una pronuncia semplicemente sopra la sussistenza dei fatti che la fecero sorgere e la colpevolezza dell'imputato, e tanto meno può trarre da quei fatti conseguenze giuridiche in materia diversa da quella penale. Egli deve pertanto astenersi anche da ogni pronuncia sulle pretese private originate da fatti, che, benché riconosciuti esistenti, non sono produttivi di effetti penali.

Ora, che cosa si verifica con la concessione del perdono giudiziale? Il Codice penale la pone fra le cause di estinzione del reato, ma non tutti gli autori la considerano alla stessa stregua delle altre: così, secondo il MANZINI (7), per effetto del perdono giudiziale non si può dire che il reato rimanga estinto nemmeno come fatto giuridico, ma soltanto che vengono meno le conseguenze penali del reato già accertato. Comunque, non credo che si possa negare che anche con la concessione del perdono giudiziale la pretesa punitiva dello Stato è irrealizzabile, in quanto questo, attraverso il giudice che lo concede, vi rinuncia; neanche il dire che il provvedimento di perdono è un atto di natura amministrativa (8) può provocare dubbî su ciò. Pertanto il giudice che perdona non solo non può condannare, ma deve altresì astenersi, in base a quanto si è detto, da ogni pronuncia in ordine alla responsabilità penale dell'imputato: l'accertamento della colpevolezza, fatto prescindendo da ogni indagine sulla efficienza della pretesa dello Stato, non potrebbe da solo servir di base a quella pronuncia. Anche nel caso in esame, quindi, il giudice non potrà nemmeno pronunciare sulla sussistenza dei fatti e sulla loro attribuzione al reo al solo scopo di decidere sulle pretese private della parte civile.

Queste le conseguenze della rigida applicazione dei principî informativi del nostro sistema processuale penale; per cui, anche se mancassero del tutto disposizioni di legge in proposito, l'interprete dovrebbe sempre giungere alla indicata soluzione. Per poter adottare

(7) *Diritto penale*, vol. III, n. 713.

(8) ROSSO, loc. cit.; COLACE, *In tema di perdono giudiziale*, in questa Rivista, 1934, II, col. 1006.

una soluzione diversa, sarebbe stata necessaria una espressa norma in proposito, la quale avrebbe rappresentato una deroga o, meglio, un temperamento al rigore dei principî. Senonché la legge, con le disposizioni degli art. 23 e 489 C. p. p., ha eliminato ogni dubbio sull'argomento. L'art. 489, infatti, non autorizza la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni ed alle restituzioni se non con la sentenza di condanna, perché solo in essa la pretesa punitiva dello Stato è riconosciuta realizzabile; mentre la sentenza che concede il perdono giudiziale non può certo qualificarsi di condanna, se non altro, per il fatto che il precedente art. 478 la definisce sentenza di proscioglimento. Ma ancora più grave ostacolo per i sostenitori della opinione qui avversata è la disposizione, d'indiscussa chiarezza (9), dell'art. 23 detto codice, la quale esplicitamente vieta al giudice penale di decidere sulle azioni civili riparatorie quando il procedimento si chiude con sentenza che dichiara non doversi procedere o pronunzia assoluzione *per qualsiasi causa*. Anche a voler riferire quest'ultima locuzione alle sole sentenze di assoluzione (cosa che non mi sembra affatto certa), non si può dubitare che la norma riguarda anche la sentenza di concessione del perdono giudiziale, la quale è appunto una sentenza che dichiara non doversi procedere. In proposito è stato notato con meraviglia che in questo caso viene pronunciata una sentenza «di non doversi procedere» quando già si è proceduto; lo stesso dubbio viene più velatamente manifestato dal DELITALIA (10), il quale afferma che qui la declaratoria di responsabilità, «almeno formalmente», manca. Tenendo presente quanto sopra si è detto, non dovrebb'esserci alcuna ragione di stupore; nell'ipotesi esaminata, infatti, quale declaratoria sarebbe possibile in ordine alla pretesa punitiva e all'obbligo dell'imputato ad essa correlativo, in cui si riassume la responsabilità?

Si è detto (11) che l'art. 23 si riferisce solamente alle sentenze di proscioglimento dalle quali non sorge titolo nel giudizio civile, mentre la sentenza di proscioglimento per concessione del perdono giudiziale, a norma del successivo art. 27, produce in esso gli effetti della cosa giudicata al pari di una sentenza di condanna. Tale interpretazione mi sembra del tutto arbitraria, non solo per il principio che si riassume nella massima *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*, ma anche e soprattutto perché sarebbe strano che il potere del giudice penale di decidere sulle azioni civili dovesse dipendere dall'esito

(9) Cfr. ESCOBEDO, *L'accertamento della responsabilità per danni nella sentenza penale in caso di estinzione del reato*, in questa Rivista, 1935, IV, col. 561; MILILLO, *Perdono giudiziale e azione riparatoria*, in *La Scuola posit.*, 1936, I, 33.

(10) *Sui limiti di connessione tra la pronuncia in ordine alla azione civile e la condanna penale*, in *Rivista di dir. process.*, 1934, II, 192.

(11) ROSSO, loc. cit.; COLACE, loc. cit.

dell'accertamento sulla loro fondatezza o infondatezza, quando invece la possibilità di tale accertamento presuppone appunto il potere di decidere.

De lege condita, mi sembra dunque, che l'avversata opinione urti contro la lettera e lo spirito della legge. Ciò non toglie che, *de jure condendo*, sarebbe augurabile l'introduzione di un temperamento al sistema, che consentisse al giudice penale di pronunciare la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni ed alle restituzioni a favore della parte civile anche quando gli concede il perdono giudiziale, perché a tal effetto basterebbe in pratica il semplice accertamento della colpevolezza. Tale temperamento, oltre ad essere giustificato da ragioni di economia processuale, servirebbe anche a rendere l'istituto del perdono giudiziale ancor meglio corrispondente alle sue finalità sociali, facendo sentire al minore, mentre gli si perdona, tutta la gravità e le conseguenze del fatto da lui commesso e troncando definitivamente ogni strascico giudiziario dipendente dal fatto stesso.